



Regolamento per la gestione degli alloggi e sulla mobilità in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE:

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Norme di riferimento

TITOLO I – INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

Art. 3 Disciplina generale

Art.4 Disponibilità degli alloggi

Art. 5 Dimensione degli alloggi e abbinamento

Art. 6 Standard abitativo degli alloggi

Art. 7 Commissione E.R.P.

TITOLO II - GESTIONE DELLA MOBILITA'

Art. 8 Forme di mobilità

Art. 9 Mobilità ordinaria

Art. 10 Procedura mobilità ordinaria

Art.11 Formazione e aggiornamento graduatoria

Art. 12 Valutazione dei titoli e punteggi

Art. 13 Mobilità d'ufficio

Art 14 Mobilità d'urgenza

Art. 15 Mobilità consensuale

Art. 16 Mobilità consensuale intercomunale

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 Norme transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento nel rispetto della Legge Regionale 02 gennaio 2019, n. 2 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*”, della Legge Regionale Toscana n. 51/2020 “*Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019*” e del “*Regolamento di attuazione ed integrazione della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019*” approvato con delibera della Conferenza permanente dei comuni del L.O.D.E. Pisano n. 81 del 05/07/2019, disciplina la procedura di mobilità e alcuni aspetti dell’attività gestionale degli alloggi di E.R.P., in particolare regolamenta:

- a) la gestione degli alloggi E.R.P.;
- b) le forme di mobilità previste e consentite;
- c) il contenuto del bando di mobilità ordinaria e le relative forme di pubblicazione;
- d) il contenuto della domanda di mobilità ordinaria e le relative modalità di presentazione;
- e) le modalità di attuazione della mobilità d’ufficio;
- f) le modalità di attuazione della mobilità d’urgenza;
- g) il contenuto della domanda di mobilità d’urgenza e le relative modalità di presentazione;
- h) le modalità di attuazione dei cambi consensuali all’interno del Comune di Pisa e fra i comuni del Lode Pisano;
- i) il contenuto della domanda dei cambi consensuali di cui sopra e le relative modalità di presentazione;

Art. 2 - Norme di riferimento

2. Il presente regolamento è emanato in attuazione ed a integrazione della Legge Regionale n. 2 del 02/01/2019 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*” (d’ora in poi LRT 2/2019), pubblicata sul B.U.R.T. n. 2 – parte prima – del 09/01/2019, della Legge Regionale Toscana n. 51/2020 “*Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019*” e del “*Regolamento di attuazione ed integrazione della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019*” approvato con delibera della Conferenza permanente dei comuni del L.O.D.E. Pisano n. 81 del 05/07/2019.

TITOLO I – INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

Art.3 Disciplina generale

1. Sono destinati alle nuove Assegnazioni ERP il 35% degli alloggi di risulta e il 75% degli alloggi di nuova costruzione.
2. Sono destinati alla Mobilità il 30% degli alloggi di risulta e il 25% degli alloggi di nuova costruzione, salva diversa destinazione del progetto finanziato.
3. Sono destinati all’Utilizzo Autorizzato il 35% degli alloggi di risulta.

Art.4 Disponibilità degli alloggi

1. L’Ente Gestore comunica periodicamente all’Ufficio Politiche della Casa l’elenco degli alloggi disponibili per l’assegnazione. Tale elenco indica, oltre ai dati identificativi dello stesso, il numero dei vani utili ai sensi della LRT 2/2019, dei metri quadrati e contiene una descrizione sintetica della composizione dell’alloggio.
2. Le unità immobiliari ubicate al piano terra/rialzato o comunque prive di barriere architettoniche, vengono prioritariamente assegnate agli utenti che necessitano di alloggi senza o con limitate barriere architettoniche per disabilità e/o gravi condizioni di salute e/o anzianità.
3. Nella procedura di assegnazione è possibile proporre agli aspiranti assegnatari alloggi in auto-recupero. Per la disciplina di tali alloggi si rinvia al regolamento di utenza.

4. Gli alloggi in auto-recupero sono offerti all'aspirante assegnatario quale opzione; quindi la mancata disponibilità ad accettare un alloggio da ripristinare non comporta l'esclusione dalla graduatoria né l'improcedibilità della domanda.

5. In caso di mobilità su domanda dell'assegnatario il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dall'ufficio Politiche della Casa comporta l'esclusione dalla graduatoria o l'improcedibilità della domanda stessa.

6. La rinuncia all'alloggio idoneo proposto comporta anche l'impossibilità di presentare una nuova domanda di mobilità per i successivi due anni dalla data della mancata accettazione, a meno che non intervengano modifiche alle precedenti condizioni, e in caso di mobilità d'urgenza comporterà, oltre all'improcedibilità della domanda, anche l'impossibilità di accedere nuovamente alla procedura d'urgenza con le stesse motivazioni.

7. A seguito dell'assegnazione in cambio alloggio, il nucleo familiare mantiene una disponibilità provvisoria dell'alloggio di provenienza. Il nucleo è tenuto a riconsegnare l'alloggio di provenienza al soggetto gestore entro 60 giorni dalla stipula del contratto di locazione del nuovo alloggio. Il mancato rilascio del vecchio alloggio costituisce occupazione abusiva del medesimo ed è causa di decadenza dell'assegnazione dell'intero nucleo familiare.

Art. 5 Dimensione degli alloggi e abbinamento

1. Nel rispetto dei principi della L.R.T. n.2/2019 e della disciplina contenuta del "Regolamento di attuazione ed integrazione della Legge Regionale n.2 del 02/01/19" l'Ufficio Politiche della Casa del Comune di Pisa assegna gli alloggi secondo il principio di ottimizzazione del patrimonio di E.R.P. disponibile, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

2. Per una razionale gestione del patrimonio di E.R.P., l'Ufficio Politiche della Casa del Comune di Pisa assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare stesso in rapporto ai vani utili. Viene effettuata una ricognizione degli alloggi effettivamente a disposizione e viene ricercato l'abbinamento ottimale delle risorse disponibili con i bisogni. In particolare, considerata la scarsità di alloggi di E.R.P. di medie e grandi dimensioni, in fase di abbinamento (nel *range* previsto per legge, dato dal rapporto vani utili/ e il numero componenti del nucleo) si considera preferibilmente il valore più basso in particolare:

NUMERO VANI UTILI	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
1	1
1,5	1 – 2 (se ci sono 2 camere si privilegiano i nuclei da 2 non costituenti coppia)
2	1 – 2 – 3 (se ci sono 2 camere si privilegiano i nuclei da 2 non costituenti coppia e i nuclei da 3)
2,5	2 – 3 – 4 (2 solo se non costituenti coppie e se ci sono non più di 2 camere)
3	4 – 5
3,5	5 – 6 (se ci sono 3 camere si privilegiano i nuclei da 6)
4	6 – 7 (se ci sono 4 camere si privilegiano i nuclei da 7)
4,5	7 – 8
5	8 – 9
5,5	9 – 10
6	10 – 11

3. In ogni caso, all'interno di tale parametri non possono essere assegnati alloggi che superino i limiti di superficie riportati nella seguente tabella:

COMPONENTI NUCLEO	SUPERFICIE UTILE ALLOGGIO
1 – 2	Fino a 54 mq
3	Fino a 66 mq
4	Fino a 75 mq
5 o più persone	Oltre 75 mq

4. I rapporti indicati all'interno della tabella precedente possono essere derogati in mancanza di nuclei familiari di corrispondente consistenza all'interno delle graduatorie vigenti, nonché per motivate esigenze. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui al comma 2.

5. In caso di presenza nel nucleo di soggetti disabili che necessitino di alloggio senza barriere architettoniche e di dimensioni tali da poter garantire una agevole spostamento all'interno dello stesso sarà consentito abbinare al nucleo un alloggio più grande rispetto a quanto previsto alle tabelle precedenti cercando, ove possibile, di non generare situazioni di sottoutilizzo.

6. Nell'individuazione degli alloggi da assegnare l'Ufficio Politiche della Casa terrà conto ove possibile anche del contesto abitativo in cui verrà inserito il nucleo familiare al fine di assicurarne la massima integrazione e coesione sociale e garantire una sostenibile convivenza.

Art. 6 Standard abitativo degli alloggi

1. In ragione della composizione per vani degli alloggi del patrimonio di E.R.P. disponibile, viene stabilito convenzionalmente che, in caso di alloggio monostanza di vani 0,5, questo sia considerato idoneo per una persona.

2. In fase di assegnazione di un alloggio di E.R.P., si deve compiere una ricognizione sui componenti del nucleo familiare e, qualora quest'ultimo risulti modificato per accrescimento naturale, matrimonio o decremento (decesso o abbandono), si procederà con l'assegnazione di un alloggio con standard abitativo idoneo al nucleo modificato.

3. Se, in fase di assegnazione non risulteranno disponibili alloggi idonei al nucleo in posizione utile si procederà con l'individuazione, secondo l'ordine della graduatoria, del nucleo adeguato all'alloggio disponibile.

4. In caso di assenza nel territorio comunale di alloggi con standard abitativi idonei al nucleo richiedente, con provvedimento motivato, come previsto LRT n.51/2020, possono essere assegnati alloggi in deroga agli standard abitativi predetti.

5. Con provvedimento motivato, come previsto dalla L.R.T. n. 51/2020, possono essere assegnati alloggi in cui l'abbinamento fra vani utili e nucleo genera una situazione di leggero sovraffollamento (ovvero 2 persone a vano utile), quando tali alloggi siano dotati di un numero di camere e di una metratura idonee al nucleo.

6. Eventuali assistenti familiari con funzioni di assistenza a uno dei componenti del nucleo, temporaneamente coabitanti con il nucleo assegnatario, non sono considerati componenti del nucleo familiare ai fini della assegnazione. Laddove la coabitazione risulti assolutamente necessaria, ovvero in presenza di certificato di non-autosufficienza rilasciato da un medico specialista della sanità pubblica, il nucleo assegnatario si impegna, ad accettare, quando tale necessità sia terminata, l'alloggio proposto dal Comune individuato sulla base delle regole di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7 Commissione E.R.P.

La Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) della LRT 2/2019, si esprime con parere non vincolante, su richiesta dell'Ufficio Politiche della Casa, laddove la complessità della situazione giuridica e degli interessi coinvolti necessiti di un'ulteriore valutazione .

TITOLO II - GESTIONE DELLA MOBILITA'

Art. 8 - Forme di mobilità

1. La mobilità dei nuclei familiari è attivata su domanda degli interessati o d'ufficio ai sensi degli art. 19 e 20 della LRT 2/2019.
2. Si destinano alla mobilità il 30% degli alloggi comunicati dall'Ente Gestore e il 25% degli alloggi di nuova costruzione, salvo i casi in cui questi ultimi abbiano una destinazione vincolata. L'individuazione degli alloggi destinati alla mobilità dovrà essere effettuata dall'ufficio Politiche della Casa, anche sulla base di indicazioni dell'Ente Gestore.
3. Gli alloggi da ripristinare, per i quali l'importo dei lavori e/o certificazioni è di modico valore, saranno destinati prevalentemente alla mobilità secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento di utenza.
4. La mobilità si distingue in:
 - a) Mobilità ordinaria su domanda degli assegnatari residenti nel Comune di Pisa;
 - b) Mobilità d'ufficio, nei confronti degli assegnatari residenti nel Comune di Pisa;
 - c) Mobilità d'urgenza su domanda degli interessati residenti nel Comune di Pisa;
 - d) Mobilità per cambio consensuale, su domanda degli interessati residenti entrambi nel Comune di Pisa o anche in comuni diversi, facenti parte del Lode pisano.
5. Al fine della miglior razionalizzazione nell'utilizzo degli alloggi, è possibile presentare domanda di cambio consensuale degli alloggi tra assegnatari ordinari nell'ambito del territorio Comunale di residenza, e nell'ambito del territorio dei Comuni del LODE Pisano.
6. Tutte le domande di mobilità possono essere accolte solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento dell'assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali. In caso di gravi motivi di salute adeguatamente certificati, si può prescindere dalla morosità purché l'assegnatario in questione sottoscriva con APES un piano di rateizzazione di rientro del debito.
7. La mobilità su richiesta degli assegnatari ordinari non può essere attivata prima di due anni dall'ultimo provvedimento di assegnazione (ordinaria o di mobilità), fatte salve gravi e documentate situazioni sopraggiunte successivamente.
8. Tutte le domande di mobilità devono essere compilate sugli appositi moduli scaricabili dal sito internet del Comune di Pisa presso l'area tematica "CASA" e possono essere:
 - presentate a mano all'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Comune di Pisa negli orari di apertura;
 - spedite con raccomandata postale A.R., riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, all'Ufficio Casa del Comune di Pisa, Via Degli Uffizi n. 1, 56125 Pisa, accludendo fotocopia del documento di identità del richiedente;
 - inviate a mezzo PEC all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it
 - tramite Citel.
9. Il nucleo familiare soggetto alla mobilità coincide con il nucleo assegnatario. Il cambio alloggio dovrà quindi riguardare l'intero nucleo assegnatario, che dovrà lasciare completamente libero l'alloggio di provenienza entro 60 giorni dalla stipula del contratto di locazione del nuovo alloggio, a pena di decadenza dall'assegnazione.
10. L'ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano ad alcun titolo l'inserimento nel nucleo familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio alloggio.
11. La domanda presentata da un assegnatario con un procedimento di decadenza in corso, è

improcedibile fino alla conclusione del procedimento stesso.

Art. 9 - Mobilità ordinaria

1. Per la gestione della mobilità volontaria il Comune provvede, almeno ogni quattro anni, all'emanazione di un Bando Generale per la mobilità di alloggi ERP sia di nuova costruzione sia di risulta. Il bando è sempre aperto fino alla pubblicazione di un nuovo Bando, ed è aggiornato almeno annualmente.

2. Le domande sono valutate dall'ufficio Politiche della Casa almeno una volta l'anno; qualora siano accolte, sono collocate in una graduatoria redatta sulla base del punteggio acquisito. L'elenco viene aggiornato ogni anno; le domande di mobilità che non abbiano ancora ricevuto una proposta di cambio alloggio rientrano di diritto nel successivo aggiornamento della graduatoria, fatte salve le verifiche sul mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'ERP.

3. Le domande di mobilità possono comunque essere ripresentate in caso di mutamento delle condizioni per le quali si richiede la mobilità; in tal caso andranno a sostituire integralmente quelle precedentemente presentate.

4. In sede di prima formazione della graduatoria si raccoglieranno le domande prevenute nel primo mese di pubblicazione del bando.

5. Con l'approvazione della graduatoria definitiva, derivante da un nuovo Bando Generale sulla mobilità, decadrà la graduatoria esistente comprensiva degli aggiornamenti e dovranno essere presentate nuove domande. Della necessità di presentare una nuova domanda verrà data notizia attraverso i canali di informazione ufficiali (es. Sito web del Comune di Pisa).

6. La presentazione delle domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è consentita solo agli assegnatari ordinari in regola con il pagamento dei canoni di affitto e di condominio e dovrà avvenire esclusivamente con le modalità indicate nell'art. 8 commi 7 e 8 del presente Regolamento; eventuali domande presentate da assegnatari non ordinari non potranno essere prese in considerazione.

7. In caso di morosità pregressa è consentito presentare domanda di mobilità ordinaria unicamente in caso di presentazione all'Ufficio Casa, da parte dell'assegnatario, di un piano di rateizzazione debitamente accettato dall'Ente Gestore in data precedente la richiesta di cambio, unitamente alla dimostrazione del pagamento di almeno 3 rate oltre alla rata corrente.

8. I partecipanti dovranno attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- la permanenza dei requisiti di mantenimento del diritto all'assegnazione;
- la composizione del nucleo familiare anagrafico;
- la situazione soggettiva dei componenti del nucleo inerente invalidità o handicap;
- le condizioni per l'attribuzione dei punteggi da autocertificare e/o documentare;
- la regolarità del pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie.

9. Il Comune di Pisa effettua ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al bando corrispondano a verità. Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*.

10. Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della Base dati nazionali detenuta dall'INPS, dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'Anagrafe Comunale, del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

11. Per esigenze istruttorie potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale.

12. A tale riguardo si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR, n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 10 Procedura di mobilità ordinaria

1. L'Ufficio Politiche della Casa procede all'istruttoria delle domande attribuendo i punteggi secondo le disposizioni approvate dal LODE Pisano, dal presente Regolamento e dal Bando Generale di mobilità, ed effettua i necessari controlli di cui all'art. 9, commi 9 e 10.

2. La graduatoria provvisoria di mobilità, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, e il nome del funzionario responsabile del procedimento è pubblicata, nel rispetto della normativa sulla privacy, su apposita sezione della rete civica del Comune.

3. Gli interessati potranno opporsi alla collocazione nella graduatoria entro quindici giorni dalla pubblicazione e così per i successivi aggiornamenti. L'opposizione sarà valutata dalla Commissione ERP nei successivi 15 giorni.

4. La graduatoria definitiva sarà pubblicata su apposita sezione della rete civica del Comune, sempre nel rispetto della normativa della privacy, al termine delle valutazioni delle opposizioni pervenute. Tale graduatoria rimarrà in vigore fino al successivo aggiornamento.

5. Gli aggiornamenti della graduatoria saranno effettuati secondo le indicazioni del Bando.

6. Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi e resterà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per tutta la sua durata.

7. Per la mobilità ordinaria sono proposti agli assegnatari gli alloggi disponibili nella seguente percentuale: il 50% degli alloggi di risulta destinati alla mobilità e il 100% degli alloggi di nuova costruzione destinati alla mobilità, come previsto all'art. 3 comma 2 del presente regolamento. Ciò a meno che non si presenti la stretta necessità di risolvere con urgenza situazioni attinenti alla salute o alla sicurezza delle persone.

8. Gli alloggi ERP disponibili destinati alla mobilità ordinaria sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento, nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla LRT 2/2019 e del presente Regolamento.

9. Si dovranno proporre situazioni abitative idonee ad eliminare una o più condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, tenendo conto delle eventuali richieste avanzate dall'assegnatario.

10. Nel caso non siano disponibili alloggi rispondenti ai parametri indicati, o adeguati alle esigenze del nucleo, gli utenti manterranno la collocazione in graduatoria nell'attesa della disponibilità dell'alloggio adeguato. Il Comune procederà con l'assegnazione a favore di nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni successive per i quali sia disponibile un alloggio idoneo.

11. Qualora i richiedenti indichino, ai fini della mobilità, una o più zone della città in via esclusiva, tale indicazione sarà ritenuta vincolante e gli interessati saranno contattati solo se risulteranno disponibili alloggi nella/e zona/e indicata/e.

12. Preliminarmente all'assegnazione in mobilità il Comune deve procedere, nei confronti dei nuclei collocati in posizione utile in graduatoria, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione nonché delle condizioni di attribuzione del punteggio.

13. Gli aventi diritto sono convocati tramite Raccomandata A/R in cui è indicato il termine entro cui l'interessato dovrà inviare o tramite raccomandata o pec o mail la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti per l'assegnazione; in alternativa potrà recarsi presso l'Ufficio Politiche della Casa per consegnare la dichiarazione medesima.

14. Nel caso in cui l'interessato o suo delegato, non invii la dichiarazione oppure non si presenti nei termini, viene invitato a presentarsi, con ulteriore comunicazione scritta, entro 5 giorni dal

ricevimento della comunicazione medesima. La mancata presentazione alla seconda convocazione avrà l'effetto di una rinuncia tacita e la domanda verrà esclusa dalla graduatoria, ferma restando la possibilità da parte del richiedente di dimostrare che la mancata presentazione è dovuta a cause di forza maggiore.

15. Una volta decorso il termine di cui ai precedenti punti 13 e 14, l'Ufficio Politiche della Casa proseguirà con le assegnazioni a favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni successive.

16. Se durante l'istruttoria sulla verifica dei requisiti dovesse emergere che l'assegnatario ha perso i requisiti di permanenza nell'ERP il Comune avvierà il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 38 della LRT 2/2019, dandone comunicazione scritta all'interessato.

17. In caso di verifica positiva l'interessato viene nuovamente convocato tramite contatto telefonico. Durante la convocazione gli verranno proposti gli alloggi disponibili e idonei in quel momento, secondo anche le richieste dell'interessato indicate in domanda. La procedura di proposta ed individuazione degli alloggi su cui effettuare il sopralluogo viene formalizzata.

18. Dopo il sopralluogo negli alloggi proposti, effettuato assieme al personale addetto dell'Ente Gestore, l'interessato è tenuto, entro 3 giorni lavorativi, a dare comunicazione scritta all'Ufficio Politiche della Casa dell'avvenuto sopralluogo e del suo esito. In particolare l'ente gestore deve dare comunicazione scritta dell'avvenuto sopralluogo all'Ufficio Politiche della Casa e l'interessato deve dare comunicazione scritta all'Ufficio Politiche della Casa sull'esito del sopralluogo. Trascorso tale termine e dopo il sollecito, se l'interessato non manifesta la propria volontà la proposta si considera decaduta, senza ulteriore comunicazione, in quanto il comportamento dell'interessato ha valore di rinuncia.

19. In caso di scelta di uno degli alloggi proposti l'Ufficio Politiche della Casa disporrà l'atto di assegnazione in cambio alloggio, comunicandola all'interessato e all'Ente Gestore si applica l'art. 4, comma 7.

20. Il rifiuto degli alloggi proposti e idonei rispetto alla composizione del nucleo, e/o alla necessità di alloggio adeguato ai bisogni di portatori di handicap, comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'assegnatario inoltre, a meno che non intervengano modifiche alle precedenti condizioni, non potrà presentare nuova domanda di cambio alloggio per i successivi due anni a decorrere dalla data di esclusione.

Art. 11. Formazione e aggiornamento graduatoria

1. L'Ufficio delle Politiche della Casa, dopo il bando di concorso, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, suddivisa in due fasi: 1) verifica dell'ammissibilità della domanda (sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'E.R.P. e adempimento delle norme contrattuali); 2) valutazione dei titoli che danno punteggio. Durante la fase istruttoria possono essere chieste integrazioni agli interessati.

2. L'Ufficio Politiche della Casa, in base all'esito istruttorio attribuisce, in via provvisoria, un punteggio a ciascuna domanda ammissibile e formula la graduatoria provvisoria. La Graduatoria Provvisoria è costituita dalle domande ammesse con il relativo punteggio e dalle domande non ammesse con l'indicazione della motivazione di esclusione. Nella graduatoria i richiedenti sono identificati con il numero di protocollo della domanda di richiesta cambio alloggio.

3. La graduatoria provvisoria viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune di Pisa nell'area tematica dell'Ufficio Politiche della Casa.

4. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria è possibile da parte degli interessati presentare opposizione avverso il punteggio attribuito o l'esclusione.

5. Le opposizioni verranno valutate dalla Commissione ERP nei successivi 15 giorni.

6. Successivamente, verrà redatta e pubblicata la Graduatoria Definitiva all'Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune di Pisa nell'area tematica dell'Ufficio Politiche della Casa, che sarà periodicamente aggiornata (almeno annualmente). La Graduatoria Definitiva rimarrà in vigore fino

alla scadenza del bando e precisamente sino al momento dell'entrata in vigore della nuova graduatoria definitiva.

7. Per eseguire gli aggiornamenti periodici della Graduatoria della Mobilità trova applicazione la procedura istruttoria sopra descritta.

Art.12 Valutazione dei titoli e punteggi.

1. Nella fase istruttoria di valutazione delle documentazione presentata dai richiedenti il cambio alloggio, ai fini della stesura della graduatoria, si adottano i seguenti parametri:

1) Quanto alla valutazione della priorità relativa a condizioni certificate di invalidità superiori al 66%, handicap permanente e grave (art. 3 comma 3 legge 104/1992), non autosufficienza e/o patologie gravi e certificate, non sussistenti al momento dell'assegnazione, si applicano i seguenti punteggi:

CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Nucleo con soggetto invalido al 100% e con certificato handicap permanenti e grave (art. 3 comma 3 legge 104/1992)	8
Nucleo con soggetto invalido al 100%	4
Nucleo con soggetto invalido, grado di invalidità compresa fra 67-99%	3
Nucleo con certificato di handicap legge 104/1992	3
Nucleo familiare con soggetto invalido e/o portatore di handicap di cui ai punti precedenti, ma che abita in alloggio posto al primo piano o oltre in edifici sprovvisti di ascensore (ulteriore punteggio - non cumulabile con il punto successivo).	1
Nucleo familiare composto solo da soggetti ultrasessantacinquenni che abita in alloggio posto al primo piano o oltre in edifici sprovvisti di ascensore (ulteriore punteggio- non cumulabile con il punto precedente).	2

2) Quanto alla valutazione della priorità relativa a situazioni di sottoutilizzo da almeno un anno, sulla base dei criteri indicati all'art. 12 comma 6 L.R.T. n. 2/2019" il punteggio è:

CONDIZIONE	PUNTEGGIO
L'alloggio assegnato è costituito da un numero di vani superiore di 1,5 rispetto al numero di componenti del nucleo familiare (ad es. 1 componente 3 vani, 2 componenti 4 vani, 3 componenti 5 vani e così via).	8
Trovarsi nella precedente condizione da oltre 2 anni (ulteriore punteggio).	3

3) In fase di valutazione della priorità relativa a situazioni di sovraffollamento abitativo, da almeno un anno, determinato nel confronto con gli standard abitativi indicati all'art. 12, comma 8, L.R.T.n. 2/2019, il criterio è:

CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Di numero 2 persone a vano utile	2
Di numero 3 persone a vano utile	3
Di numero 4 persone a vano utile	4
Di oltre 4 persone a vano utile	5
Trovarsi in una delle precedenti condizioni da oltre 2 anni (ulteriore punteggio).	2

4) Quanto alla valutazione della priorità relativa a ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertata dalle autorità competenti in materia, il punteggio è:

CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Esposto alle autorità competenti da parte del soggetto interessato o di uno dei componenti del nucleo assegnatario della situazione di contrasto e conflitto tra le parti e referto del pronto soccorso "Cartella clinica" riferito ai fatti denunciati nell'esposto.	6

Relazione dell'assistente sociale sul disagio sociale patito dal nucleo assegnatario. (eventualmente cumulabile col primo)	2
--	---

5) Stato di conservazione dell'alloggio attualmente occupato che richieda spese necessarie per la messa a norma e/o per l'adeguamento degli standard igienico/sanitari formalmente attestato dall'Ente Gestore, punti 2

6) Presenza continuativa del richiedente nella graduatoria di mobilità nel precedente bando: punti 0,5 per ogni anno di presenza in graduatoria (il punteggio massimo attribuibile per questa voce non può comunque superare 4 punti).

7) Quanto alla storicità di presenza sul territorio comunale:

CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Presenza da almeno 10 anni sul territorio comunale	Punti 1
Presenza da almeno 15 anni sul territorio comunale	Punti 2
Presenza da almeno 20 anni sul territorio comunale	Punti 3

8) Nei casi di parità di punteggio le domande verranno ordinate in base agli anni di anzianità trascorsi in E.R.P. del Comune di Pisa (atto di assegnazione) dal più vecchio al più recente.

Art. 13 - Mobilità d'ufficio

1. Il Comune può effettuare la mobilità d'ufficio sulla base di un programma di mobilità o su segnalazione da parte dell'Ente Gestore o delle autorità competenti, ai sensi dell'art. 20 commi 4, 6, 7 e 8 della LRT 2/2019.

2. In caso di mobilità d'ufficio non costituisce impedimento al cambio l'eventuale inadempienza contrattuale, fermo restando il recupero successivo degli importi non corrisposti ai sensi del Regolamento Comunale in materia di Riscossione Coattiva.

3. Sono destinati alla mobilità d'ufficio fino al 25% degli alloggi riservati alla mobilità (ad esclusione di norma degli alloggi di nuova costruzione).

4. L'Ente Gestore provvederà, con cadenza annuale, entro il 30 giugno a fornire al Comune una ricognizione delle situazioni di sottoutilizzo e sovraffollamento, ai sensi rispettivamente dell'art. 12 comma 6 e dell'art. 12 comma 8 della LRT 2/2019.

5. Nell'attuazione delle procedure di mobilità d'ufficio, si provvede a collocare in ordine di priorità ogni situazione segnalata, ottenendo quindi una graduatoria per il sottoutilizzo ed una per il sovraffollamento, in base ai seguenti criteri:

- Per i casi di sottoutilizzo si considera il rapporto fra vani utili e componenti il nucleo familiare. In caso di parità si prenderà a riferimento la decorrenza della situazione di sottoutilizzo;
- Per i casi di sovraffollamento si considera il disagio abitativo dato dal rapporto fra vani utili e componenti il nucleo familiare. In caso di parità si prenderà a riferimento la decorrenza della situazione di sovraffollamento.

6. L'Ufficio Politiche della Casa attiva il procedimento di mobilità d'ufficio qualora accerti una consolidata situazione di sottoutilizzo e di sovraffollamento dell'alloggio da almeno due anni, e individui l'alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo familiare.

7. Ai fini della necessaria razionalizzazione nell'utilizzo di alloggi ERP, e in considerazione del costo di gestione e manutenzione degli immobili sottoutilizzati, l'Ufficio Politiche della Casa invia al nucleo familiare che si trovi in una situazione consolidata di sottoutilizzo, sulla base delle graduatorie stilate secondo il precedente comma 5, una formale comunicazione dell'accertamento dello stato di sottoutilizzo dell'alloggio. Al momento in cui si rende disponibile un alloggio di dimensioni adeguate, l'Ufficio Politiche della Casa lo propone al nucleo in oggetto. Il nuovo alloggio dovrà, di norma, essere situato nella stessa zona di quello originariamente assegnato, o in una zona richiesta dall'interessato, in modo da consentire il mantenimento dei legami familiari-

sociali esistenti. In caso di mancata accettazione, o di mancata occupazione entro 30 giorni dell'alloggio individuato per la mobilità, il canone è determinato secondo quanto previsto dall'art. 27, commi 1, 2 e 3 della LRT 2/2019.

8. Qualora il nucleo che si trovi in una situazione di sottoutilizzo consolidato da almeno 2 anni sia composto esclusivamente da soggetti con più di settanta anni, o siano presenti all'interno del nucleo soggetti riconosciuti invalidi di cui all'allegato B, punti a-4 e a-4bis della LRT 2/2019, non si procede né all'applicazione del canone maggiorato, né all'assegnazione in mobilità, fatti salvi i casi in cui si renda necessaria l'esecuzione di interventi di ristrutturazione o recupero dell'immobile.

9. Una volta rilasciato l'alloggio "sottoutilizzato", lo stesso viene preso in carico dall'Ente Gestore e una volta dichiarato assegnabile viene proposto al nucleo familiare che si trovi in una situazione di consolidato sovraffollamento, secondo la graduatoria di cui al precedente comma 5. Qualora lo stesso nucleo familiare non accetti la proposta che gli viene avanzata o non occupi entro 30 giorni l'alloggio individuato, lo stesso viene cancellato dalla graduatoria di mobilità.

10. L'alloggio rilasciato dal nucleo in sovraffollamento viene verificato dall'Ente Gestore ed una volta dichiarato assegnabile torna a far parte degli alloggi in disponibilità per le diverse tipologie di assegnazioni.

11. Per limitare le situazioni di sottoutilizzo, favorire procedure di mobilità nelle medesime zone e contesti sociali in cui i nuclei in sottoutilizzo già risiedono, il Comune può proporre forme di coabitazione fra nuclei familiari diversi ai sensi dell'art. 20 comma 8 della LRT 2/2019.

12. L'Ufficio Politiche della Casa attiva prioritariamente procedimenti di mobilità d'ufficio, su segnalazione delle Autorità Competenti in materia, relativi a situazione di grave disagio sociale-sanitario o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari.

13. Per la valutazione delle suddette segnalazioni si rimanda a quanto stabilito per la mobilità d'urgenza (art. 14 comma 5 del presente regolamento).

14. La mobilità dell'alloggio deve essere effettuata con un alloggio di dimensioni sostanzialmente equivalenti o minori di quelle dell'alloggio già occupato, salvo che per motivi sanitari certificati da strutture sanitarie pubbliche a ciò deputate non sia necessario un alloggio di dimensioni diverse, tali da poter garantire una agevole spostamento all'interno dello stesso.

15. Sono in ogni caso eseguibili, anche coattivamente, i provvedimenti di mobilità d'ufficio previsti dall'art. 20 comma 11 della LRT 2/2019 resi necessari a seguito di necessità di effettuare da parte dell'Ente Gestore interventi di ristrutturazione o recupero non prorogabili, che non consentono la permanenza del nucleo nell'appartamento.

16. A meno che non vi siano motivi di urgenza, l'avvio del procedimento è comunicato agli interessati ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

17. Il trasferimento avverrà in alloggio idoneo individuato dall'Ufficio Politiche della Casa di concerto con l'Ente Gestore, di dimensioni sostanzialmente equivalenti.

18. In caso di evidente necessità ed urgenza di sgomberare l'alloggio, per motivi di incolumità dei medesimi assegnatari e per effettuare i lavori di rimessa in ripristino, il cambio sarà considerato prioritario rispetto ai procedimenti di assegnazione ordinaria, di assegnazione in utilizzo autorizzato, o rispetto agli altri provvedimenti di mobilità.

19. Qualora non sia possibile ripristinare l'alloggio in tempi brevi o non sia possibile prevedere i tempi di recupero, il provvedimento di cambio sarà definitivo; in alternativa sarà possibile emettere un provvedimento di cambio temporaneo fino alla messa in ripristino dell'alloggio originario.

20. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio o definitivo e quelle di attivazione delle relative utenze, in relazione ai casi di cui all'art. 20 comma 11 della LRT 2/2019, saranno a carico dell'Ente Gestore.

21. La mancata accettazione dell'alloggio proposto comporterà la decadenza dall'assegnazione, con conseguente attivazione delle procedure coattive di sgombero.

Art.14 - Mobilità d'urgenza

1. La domanda per la “mobilità d’urgenza” ai sensi dell’art. 20 comma 10 della LRT 2/2019 può essere presentata dall’assegnatario ordinario in ogni momento, indipendentemente dalla sua presenza e collocazione nella graduatoria di cui all’art. 9 del presente Regolamento, qualora ricorrano insormontabili ed urgenti motivi attinenti situazioni di salute, grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia.
2. Le domande devono essere corredate di idonee certificazioni rilasciate dal medico specialista o dalle autorità di pubblica sicurezza, atte alla valutazione della gravità della situazione, altrimenti non saranno prese in esame.
3. La mobilità d’urgenza può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto all’assegnazione.
4. In caso di morosità pregressa, salvo casi particolari debitamente motivati, è consentito presentare domanda di mobilità d’urgenza solo ed esclusivamente in caso di presentazione all’Ufficio Politiche della Casa da parte dell’assegnatario di un piano di rateizzazione debitamente accettato dall’Ente Gestore.
5. La domanda verrà esaminata immediatamente dall’ufficio, valutando le certificazioni allegate secondo il seguente schema di valutazione e criteri di priorità:

FATTISPECIE	DOCUMENTI	PRIORITÀ’
Motivi di Salute – inadeguatezza dell’alloggio dovuto alle difficoltà motorie. Situazione oggettiva	<p>- Certificato di invalidità totale e permanente al 100% (rilasciato dall’ASL) <u>Documento obbligatorio.</u></p> <p>- Certificato rilasciato ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 – riconoscimento dell’handicap in situazioni di gravità -comma 3 art.3- (rilasciato dall’ASL). <u>Documento obbligatorio.</u></p> <p>Se non è esplicitato all’interno dei suddetti certificati, è necessario il certificato di un medico specializzato della sanità pubblica dal quale si evinca l’impossibilità motoria e, quindi, la difficoltà di movimento all’interno dell’alloggio. <u>Documento eventuale</u></p>	<p>Molto Alta: se presente tutta la documentazione obbligatoria e le condizioni di ammissibilità, la domanda di cambio alloggio è ammessa. Nel caso di valutazione di più domande si procede dando la priorità ai seguenti elementi, così valorizzati e cumulabili fra loro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempo intercorso dalla data di presentazione della domanda. <ol style="list-style-type: none"> a) domanda presentata prima di un anno: punti 2. b) Domanda presentata oltre un anno prima e fino a 2 anni: punti 4. c) Domanda presentata oltre due anni prima: punti 6. 2) alla data del certificato: <ol style="list-style-type: none"> a) rilasciato da meno di un anno: punti 2. b) Rilasciato oltre un anno prima ma non prima di due anni: punti 4. c) Rilasciato oltre due anni prima: punti 6. 3) Presenza all’interno del nucleo di un soggetto che può assistere il disabile: -1 punto.
Motivi di Salute-inadeguatezza di	- Certificato di un medico specialista della sanità pubblica nel quale si evinca la	Alta: se sono presenti le condizioni di ammissibilità, cioè se dalla

<p>alcune caratteristiche strutturali dell'alloggio. Situazione soggettiva.</p>	<p>correlazione tra la patologia dell'assistito e la struttura dell'alloggio. <u>Documento obbligatorio</u></p> <p>- Relazione da parte dell'ente gestore A.P.E.S. s.c.p.a. sulle condizioni-caratteristiche dell'alloggio assegnato. <u>Documento obbligatorio</u> (a cura dell'ufficio)</p>	<p>documentazione presentata è palese la correlazione tra la patologia del richiedente o di uno dei componenti del nucleo assegnatario e, la struttura-caratteristica dell'alloggio, la domanda di cambio alloggio è ammessa.</p> <p>Nel caso di valutazione di più domande si procede dando la priorità ai seguenti elementi, così valorizzati e cumulabili tra loro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempo intercorso dalla data di presentazione della domanda. <ol style="list-style-type: none"> a) domanda presentata da meno di un anno: punti 1. b) Domanda presentata oltre un anno prima e fino a 2 anni: punti 2. c) Domanda presentata oltre due anni prima: punti 3. 2) Data del certificato: <ol style="list-style-type: none"> a) rilasciato da meno di un anno: punti 1 b) Rilasciato oltre un anno prima ma non prima di due anni: punti 2. c) Rilasciato oltre due anni prima: punti 3.
<p>Motivi di grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari</p>	<p>- Esposto alle autorità competenti da parte del soggetto interessato o di uno dei componenti del nucleo assegnatario della situazione di contrasto e conflitto tra le parti. <u>Documento obbligatorio.</u></p> <p>- Referto del pronto soccorso "Cartella clinica" riferito ai fatti denunciati nell'esposto. <u>Documento obbligatorio</u></p> <p>- Relazione dell'assistente sociale sul disagio sociale patito dal nucleo assegnatario. <u>Documento eventuale</u></p>	<p>Molto Alta: se presente tutta la documentazione obbligatoria e le condizioni di ammissibilità, la domanda di cambio alloggio è ammessa.</p> <p>Nel caso di valutazione di più domande si tiene conto della data della domanda corredata dell'esposto alle autorità competenti e da referto del pronto soccorso) e ha la precedenza quella più vecchia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempo intercorso dalla data di presentazione della domanda. <ol style="list-style-type: none"> a) domanda presentata da meno di un anno: punti 2. b) Domanda presentata oltre un anno prima e fino a 2 anni: punti 4. c) Domanda presentata oltre due anni prima: punti 6. 2) Data dell'esposto corredata

		<p>dal certificato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) presentato da meno di un anno: punti 2. b) presentato oltre un anno prima ma non prima di due anni: punti 4. c) presentato oltre due anni prima: punti 6. <p>A <u>parità di punteggio</u>, si ordinano le domande sulla base dei seguenti criteri (cumulabili tra di loro all'interno della categoria):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se <u>donne sole</u>: per ciò stesso, punti 2. 2) 1 o più minori a carico: punti 2 3) 1 o più figli con handicap: punti 2 <p>Se <u>nucleo familiare</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Con 1 membro portatore di handicap: punti 2 2) Con uno o più minori a carico: punti 1.
--	--	--

6. Nel caso in cui la priorità sia ritenuta di pari livello, prevarrà il nucleo con la maggiore storicità di presenza sul territorio comunale: prima il nucleo presente da oltre venti anni, poi quello presente da oltre 15 anni e infine quello presente da oltre 10 anni.

7. In caso sorgano dubbi sulle motivazioni della richiesta di cambio alloggio, o comunque quando lo ritenga necessario, l'Ufficio Politiche della Casa si riserverà di chiedere documentazione aggiuntiva, di effettuare ulteriori controlli e di valutare i suddetti casi in Commissione ERP al fine di disporre la procedibilità della domanda e, in casi dubbi, valutare la gravità della situazione e così definirne la priorità. In caso di improcedibilità della domanda si rinvia al comma 14 del presente articolo.

8. L'Ufficio Politiche della Casa provvederà con cadenza mensile ad esaminare le domande pervenute nel mese e ad ordinarle secondo le priorità indicate ai punti 5 e 6 del presente articolo.

9. Data la natura stessa della mobilità d'urgenza, riferita a situazioni che per la loro particolare gravità non possono attendere percorsi ordinari, ove accolta sarà eseguita in via prioritaria rispetto alla mobilità ordinaria, non appena si renderà disponibile un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo.

10. La mobilità d'urgenza deve essere effettuata in un alloggio di dimensioni sostanzialmente equivalenti o minori a quelle dell'alloggio già occupato, salvo che per motivi sanitari certificati non sia necessario un alloggio di dimensioni diverse tali da poter garantire una agevole spostamento all'interno dello stesso.

11. In ogni caso il rifiuto di un alloggio idoneo individuato dall'Ufficio Politiche della Casa per la mobilità d'urgenza comporta l'improcedibilità della domanda e l'impossibilità di accedere nuovamente alla procedura d'urgenza con le stesse motivazioni.

12. Per la risoluzione delle suddette condizioni saranno attribuiti fino al 25% degli alloggi destinati alla mobilità (ad esclusione di norma degli alloggi di nuova costruzione). Tra gli alloggi destinati alla mobilità, quelli ubicati al piano terra/rialzato o collocati all'interno di edifici dotati di

ascensore (anche se non totalmente privi di barriere architettoniche), vengono riservati alla mobilità d'urgenza per motivi sanitari nella percentuale stabilita.

13. Il procedimento amministrativo di istruttoria delle domande di mobilità d'urgenza deve concludersi entro 60 giorni dalla domanda con l'ammissione della domanda o con il rigetto.

14. Il richiedente può presentare opposizione verso la improcedibilità della domanda di mobilità d'urgenza entro 10gg dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio Politiche della Casa. Sull'istanza di opposizione presentata da parte di un nucleo assegnatario di E.R.P. si esprime la Commissione di E.R.P. con parere non vincolante.

15. Sarà cura dell'ente gestore redigere un verbale relativo al sopralluogo effettuato con il soggetto interessato, con la descrizione delle peculiarità dell'alloggio e delle eventuali difficoltà nell'accedere all'alloggio medesimo da parte dell'aspirante assegnatario di cambio.

Art. 15 - Mobilità consensuale

1. Al fine della miglior razionalizzazione nell'utilizzo degli alloggi, il Comune di Pisa sostiene e autorizza in qualunque momento, purché sussistano le condizioni di adeguatezza degli stessi, il cambio consensuale degli alloggi tra assegnatari ordinari e definitivi nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art.21 della LRT 2/2019.

2. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano e non può essere richiesto al soggetto gestore nessun intervento manutentivo o di ripristino, i cui eventuali oneri sono totalmente a carico delle parti interessate.

3. La domanda dovrà essere fatta contestualmente e congiuntamente dai due nuclei interessati ed è subordinata al fatto che tutti gli assegnatari ed i relativi componenti dei nuclei familiari siano in possesso dei requisiti di permanenza negli alloggi del patrimonio ERP e non sussistano condizioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote per servizi o altre inadempienze contrattuali.

4. In caso di morosità pregressa è consentito presentare domanda di cambio consensuale solo ed esclusivamente in caso di presentazione all'Ufficio Politiche della Casa da parte dell'assegnatario di un piano di rateizzazione debitamente accettato dall'Ente Gestore, unitamente alla dimostrazione del pagamento di almeno 1 rate oltre al corrente. Se la morosità persiste, sarà emanato il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, con il procedimento e secondo le norme della L.R. 2/2019 che regolano la fattispecie.

5. La richiesta di cambio alloggio deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta dalle parti.

6. I due nuclei prenderanno visione dei due appartamenti alla presenza dei tecnici dell'Ente Gestore per le rispettive valutazioni sullo stato degli immobili, risultante da apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

7. L'Ufficio Politiche della Casa provvederà alla convocazione dei nuclei familiari richiedenti per accertare l'effettiva volontà di cambio alloggio delle parti, per la verifica del possesso dei requisiti di permanenza negli alloggi di ERP e della presenza dei requisiti per procedere al cambio consensuale.

8. L'Ufficio Politiche della Casa si avvarrà dell'ente Gestore per la verifica del rispetto del Regolamento d'Utenza da parte dei soggetti interessati al cambio.

9. All'esito positivo delle verifiche di cui sopra L'Ufficio Politiche della Casa disporrà con specifico atto il cambio volontario degli alloggi.

10. In caso sorgano dubbi sulle motivazioni della richiesta di cambio alloggio, o comunque lo ritenga necessario, l'Ufficio si riserverà di effettuare ulteriori controlli e di valutare i suddetti casi in Commissione ERP al fine di disporre l'accettazione o il divieto motivato.

11. E' possibile richiedere l'inserimento nella "bacheca di annunci" presso la sede dell'Ente Gestore e sulla sezione appositamente creata sul sito web dell'Ufficio Politiche della Casa per trovare un cambio consensuale, dopo aver fornito l'autorizzazione alla diffusione del proprio annuncio nel rispetto della privacy.

12. La mobilità non autorizzata o in violazione delle condizioni di cui al presente articolo pone gli assegnatari nella posizione di occupanti senza titolo; tale condizione sarà perseguita ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 16 - Mobilità consensuale intercomunale

1. Ai sensi dell'art. 21 comma 2, LRT 2/2019 i Comuni del Lode Pisano esamineranno anche le domande di mobilità consensuale intercomunale all'interno di tale ambito purché sussistano le condizioni di adeguatezza degli alloggi.

2. I richiedenti dovranno essere assegnatari ordinari e definitivi dell'alloggio e la domanda dovrà essere fatta contestualmente e congiuntamente dai due nuclei interessati sia nel Comune nel quale si vuole ottenere il trasferimento sia in quello di residenza.

3. I richiedenti inoltre devono essere in una delle seguenti situazioni accertate e documentate:

- luogo di lavoro prevalente diverso dal Comune di residenza;
- assistenza a familiari certificati ai sensi della normativa vigente o da presidi ospedalieri e/o medici del SSN;
- necessità legate a particolari situazioni di disagio socio-familiare, certificato dal Servizio Sociale del Comune dove risiede il richiedente.

4. La domanda è subordinata al fatto che tutti gli assegnatari ed i relativi componenti dei nuclei familiari siano in possesso dei requisiti di permanenza negli alloggi del patrimonio ERP e non sussistano condizioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote per servizi o altre inadempienze contrattuali.

5. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano e non può essere richiesto al soggetto gestore nessun intervento manutentivo o di ripristino, i cui eventuali oneri sono totalmente a carico delle parti interessate.

6. La richiesta di cambio alloggio deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta dalle parti.

7. I due nuclei prenderanno visione dei due appartamenti alla presenza dei tecnici dell'Ente Gestore per le rispettive valutazioni sullo stato degli immobili, risultante da apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

8. I rispettivi Uffici Casa provvederanno alla convocazione dei nuclei familiari richiedenti per accertare l'effettiva volontà di cambio alloggio delle parti, per la verifica del possesso dei requisiti di permanenza degli alloggi di patrimonio ERP e della presenza dei requisiti per procedere al cambio consensuale.

9. L'Amministrazione si avvarrà dell'ente Gestore per la verifica del rispetto del Regolamento d'Utenza da parte dei soggetti interessati al cambio e effettuerà qualunque controllo ritenga necessario.

10. Le richieste, dopo l'istruttoria da parte dei competenti Uffici Casa, saranno reciprocamente comunicate ai competenti uffici per la valutazione congiunta delle domande al fine di predisporre l'accettazione o il diniego motivato al cambio.

11. E' possibile richiedere l'inserimento nella "bacheca di annunci" presso la sede dell'Ente Gestore e dell'Ufficio Politiche della Casa per trovare un cambio consensuale, dopo aver fornito l'autorizzazione alla diffusione del proprio annuncio nel rispetto della privacy.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento trova applicazione la Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e successive modifiche e integrazioni.

2. E' abrogato l'art. 20 del "Regolamento degli interventi per l'emergenza abitativa, riserve, mobilità e commissione ERP ai sensi della L.R.T. 96/1996 come modificata dalla L.R.T. 41/2015",

approvato con deliberazione n. 34 del 24/05/2019.

3. Il presente regolamento è vigente dal giorno della sua pubblicazione.